

IL SINDACO
GIORGIO MARCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIEGO VIVIANI

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
COLLIZZOLLI MATTEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dieci giorni consecutivi (art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Borgo Lares, li 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/01/2023 ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

☒ La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 27/12/2022

COMUNE DI BORGO LARES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 41 del 27/12/2022

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX
ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E
S.M.. RICOGNIZIONE AL 31.12.2021 ED ATTI CONNESSI.**

L'anno 2022, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito, in prima convocazione, in seduta pubblica, il Consiglio comunale.

| N. | Nominativo | Pres. | Ass. | N. | Nominativo | Pres. | Ass. |
|----|---------------------|-------|------|----|--------------------|-------|------|
| 1 | MARCHETTI GIORGIO | X | | 7 | RIVANI MATTEO | X | |
| 2 | CHEMOTTI SILVIA | X | | 8 | CHIODEGA DIEGO | X | |
| 3 | BERTOLINI ROBERTO | X | | 9 | COLLIZZOLLI MATTEO | X | |
| 4 | COLLIZZOLLI SILVANA | X | | 10 | MAFFEIS BARBARA | | X |
| 5 | MARCHETTI FRANCESCA | X | | 11 | ODORIZZI SILVIA | | X |
| 6 | ARTINI MARIO | X | | 12 | POVINELLI GIACOMO | X | |

Presenti N. 10 – Assenti N. 2

Il Segretario Comunale Diego Viviani assiste alla seduta.

Sono nominati scrutatori i sigg.: MARCHETTI FRANCESCA, POVINELLI GIACOMO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Giorgio Marchetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 27/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M. RICOGNIZIONE AL 31.12.2021 ED ATTI CONNESSI.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che, ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit., gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate, qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

CONSIDERATO altresì che il Comune è ente locale autonomo ai fini generali, come previsto dagli artt. 1 e 2 del C.E.L. di cui LR. n. 2/2018 e s.m.;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" ;
- allo scopo di "ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgo Lares e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato

nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Borgo Lares è costante nel tempo, come risulta dai POR a suo tempo approvati dai Comuni di Zuolo e Bolbeno, ora fusi ai sensi della L.R. 10/2015 e dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28 settembre 2017, con la revisione ordinaria approvata con deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2018, n. 45 del 27 dicembre 2019 e con successiva deliberazione consiliare n. 44 dd. 30.12.2020;

VISTE le circolari trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 23.11.2021 e in data 15.12.2021, aventi per oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2021;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché, soprattutto, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali, mediante tutti gli approfondimenti tecnici necessari, come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO atto che nella stesura del presente piano, occorre tenere conto che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che " *A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*";

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'allegato, ad eccezione della partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento, B.C.C. s.c., detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, come peraltro già deciso lo scorso anno e ben evidenziato nella relativa scheda;

DATO ATTO altresì che il Consorzio dei Comuni Trentini ha dato inizio alla procedura per le dismissioni e che, in base alle informazioni inviate, la procedura è tuttora in corso.

RICHIAMATO ancora il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, dai Comuni di Bolbeno e Zuclo nel 2015, divenuti poi Borgo Lares con la L.R. 10/2015, la deliberazione di approvazione della revisione straordinaria, n. 30/2017 e la deliberazione di approvazione della revisione ordinaria, ovvero quella adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2018 e n. 45 del 27 dicembre 2019 e con successiva deliberazione consiliare n. 44 dd. 30.12.2020, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

DATO ATTO che la situazione è sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 e ss.mm. e i.;
- lo Statuto comunale applicabile.
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rispettare il termine imposto dalla normativa;

con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 0, su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti ed accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo Lares alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione, ad esclusione di quanto evidenziato in premessa e in deliberazione consiliare n. 50/2021 che si richiama con riferimento alla partecipazione indiretta nella Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., detenuta dal Consorzio dei Comuni Trentini, che ha iniziato la procedura della dismissione;

- 3 di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4 di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
- 5 di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 0, su 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- 6 di dare atto che, avverso la deliberazione, è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06.12.1071, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.